

Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12.

Norme per l'istituzione del parco naturale regionale della Lessinia.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

Istituzione del Parco naturale regionale della Lessinia

1. Al fine di tutelare i caratteri naturalistici, storici, ambientali ed etnici del territorio della Lessinia è istituito ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, il Parco naturale regionale della Lessinia come individuato nell'allegata planimetria in scala 1:25.000.

2. Il Parco di cui al precedente comma comprende in tutto o in parte il territorio dei seguenti comuni: Sant'Anna d'Alfaedo, Erbezzo, Boscochiesanova, Roverè Veronese, Grezzana, Selva di Progno, Dolcè, Fumane, Velo Veronese, San Giovanni Ilarione, Roncà, Vestenanova, Marano di Valpolicella, Crespadoro, Altissimo.

3. In particolare sono comprese nel perimetro del Parco e individuate come zone da sottoporre a regime di riserva naturale per l'eccezionalità delle emergenze naturalistiche e paesaggistiche in esse contenute, le seguenti aree:

- a) Corno d'Aquilio - Spluga della Preta;
- b) Alto Vaio dell'Anguilla - Foresta dei Folignani;
- c) Foresta di Giazza;
- d) Cascate di Molina;
- e) Ponte di Veia;
- f) Covolo di Camposilvano - Valle delle Sfingi;
- g) Covoli e Purga di Velo;
- h) Pesciara di Bolca - Monte Purga - Monte Postale;
- i) Strati di Roncà;
- l) Basalti colonnari di San Giovanni Ilarione.

Art. 2

Finalità

1. Le finalità del Parco regionale della Lessinia sono le seguenti:

- a) la protezione del suolo e del sottosuolo, della flora, della fauna, dell'acqua;
- b) la tutela, il mantenimento, il restauro e la valorizzazione dell'ambiente naturale, storico, architettonico e paesaggistico considerato nella sua unitarietà, e il recupero delle parti eventualmente alterate;

- c) la salvaguardia delle specifiche particolarità antropologiche, paleontologiche, geomorfologiche, vegetazionali, faunistiche e archeologiche delle zone;
- d) la fruizione a fini scientifici, culturali e didattici;
- e) la promozione, anche mediante la predisposizione di adeguati sostegni tecnici finanziari, delle attività di manutenzione degli elementi naturali e storici costituenti il Parco, nonché delle attività economiche tradizionali, turistiche e di servizio compatibili con l'esigenza primaria della tutela dell'ambiente naturale e storico;
- f) lo sviluppo sociale, culturale ed economico delle popolazioni comprese nell'ambito del Parco e su di esso gravitanti;
- g) la promozione delle funzioni di servizio per il tempo libero e di organizzazione dei flussi turistici;
- h) la tutela e la valorizzazione del patrimonio etnico, storico, culturale e linguistico delle popolazioni «Cimbre».

TITOLO II

**IL PIANO AMBIENTALE
E GLI STRUMENTI DI ATTUAZIONE**

Art. 3

Contenuti del piano ambientale

1. Il piano ambientale di cui all'art. 9 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 è formato al duplice scopo di assicurare la necessaria tutela e valorizzazione dell'ambiente e di sostenere lo sviluppo economico e sociale.

2. Il piano ambientale determina:

- a) le eventuali modifiche al perimetro del Parco;
- b) l'articolazione del Parco in zone diverse, secondo le indicazioni di cui ai successivi articoli 8 e 9;
- c) gli interventi di conservazione, riqualificazione, restauro, recupero e miglioramento da operarsi e l'individuazione dei soggetti abilitati a effettuarli ove diversi dal soggetto gestore;
- d) le aree destinate ad accogliere attrezzature o infrastrutture per un'utilizzazione collettiva dei beni o per altre esigenze strettamente connesse alle finalità del Parco;
- e) i vincoli e le limitazioni che afferiscono alle diverse aree comprese nel Parco, nonché la regolamentazione delle attività di trasformazione consentite;
- f) le modalità di cessazione o di riconversione delle attività incompatibili con le finalità del Parco;
- g) le attività produttive agricole e silvo-pastorali compatibili con le finalità del Parco;
- h) i modi e le forme di utilizzazione sociale dei beni costituenti il Parco e le norme per la loro regolamentazione;
- i) la distinzione tra i biotopi a seconda che debbano essere lasciati prevalentemente all'evoluzione naturale ovvero che possano essere soggetti a trasformazioni orientate.

3. Ai fini della tutela paesaggistico-ambientale, il piano ambientale enuncia gli indirizzi in ordine alla pianifi-

cazione territoriale con riferimento alle parti limitrofe all'area del Parco.

Art. 4

Elaborati del piano ambientale

1. Il piano ambientale è costituito da:
 - a) analisi volte a individuare e descrivere le caratteristiche, la consistenza e la dinamica progressa e prevedibile degli aspetti relativi alla struttura fisica del suolo, alle acque, alla flora, alla fauna, alle preesistenze storiche, alle attività e a quant'altro ritenuto necessario per la completa conoscenza dell'area;
 - b) realizzazione illustrativa degli obiettivi da conseguirsi, dei criteri adottati per la redazione del piano e da adottarsi per la sua attuazione, delle caratteristiche dei territori compresi nell'ambito del Parco, del contenuto delle scelte compiute;
 - c) una o più rappresentazioni grafiche, in scala non inferiore a 1:10.000, atte a determinare la suddivisione e articolazione del territorio del Parco in aree distinte, nonché l'assetto urbanistico, naturalistico e funzionale;
 - d) norme di attuazione contenenti la specificazione dei vincoli e delle limitazioni nonché la regolamentazione delle attività consentite e di quelle incompatibili;
 - e) programma finanziario di massima e individuazione degli interventi ritenuti prioritari.

Art. 5

Procedimento di formazione del piano ambientale

1. Il piano ambientale è adottato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del consiglio del soggetto gestore.
2. Entro 8 giorni esso è depositato presso la segreteria della comunità montana e dei comuni di cui al comma 2 dell'art. 1, per la durata di 30 giorni, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e, nei 30 giorni successivi, presentare le proprie osservazioni.
3. I termini di cui al precedente comma, decorrono dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico dell'avvenuto deposito all'albo della comunità montana.
4. Scaduto il termine per la presentazione di osservazioni, entro 60 giorni, il presidente della comunità montana trasmette alla Regione il piano ambientale adattato, unitamente alle osservazioni pervenute e alle eventuali controdeduzioni.
5. Il piano ambientale, previo parere della Commissione tecnica regionale, integrata ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, è approvato dal Consiglio regionale che può introdurre le modifiche necessarie per la tutela degli interessi ambientali nonché di ogni altro interesse regionale o statale. La delibera di approvazione è pubblicata sul Bur e il relativo piano è depositato presso la segreteria della comunità montana e dei comuni interessati a disposizione del pubblico.
6. Il piano ambientale entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione della delibera di approvazione sul Bur.

Art. 6

Efficacia del piano ambientale

1. Il piano ambientale ha valenza paesistica ai sensi dell'articolo 124 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, e l'efficacia di piano di area regionale; la sua approvazione comporta, quando si tratti di prescrizioni e vincoli, l'automatica variazione degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, in corrispondenza alle prescrizioni e ai vincoli approvati.
2. Il piano ambientale, relativamente al perimetro del Parco, sostituisce le prescrizioni e i vincoli del Piano territoriale regionale di coordinamento (Ptrc).
3. Il piano ambientale può essere attuato attraverso progetti successivi.

Art. 7

Varianti al piano ambientale

1. Le varianti al piano ambientale sono soggette alla stessa procedura del piano e hanno la stessa efficacia.
2. Le varianti al piano ambientale devono in ogni caso essere basate su una verifica complessiva dell'attuazione del piano e dell'assetto dell'area del Parco. Esse sono costituite da tutti gli elementi di cui all'art. 4 e contengono in ogni caso un aggiornamento delle analisi di cui alla lettera a) dell'articolo 4.
3. Le varianti parziali che non incidono sui criteri informativi e sulle caratteristiche essenziali del piano ambientale e non modificano i contenuti di cui all'art. 3 comma 2, sono adottate dal consiglio del soggetto gestore e sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la Commissione tecnica regionale competente.

Art. 8

Classificazione delle aree protette

1. Il piano ambientale, in conformità agli indirizzi indicati nell'art. 9, procede alla perimetrazione e classificazione definitiva del territorio del Parco nelle seguenti zone:
 - zona di riserva naturale;
 - zone agro-silvo-pastorali.

Art. 9

Criteri per la redazione del piano ambientale

1. Le riserve naturali sono zone del territorio del Parco che presentano eccezionali valori naturalistico-ambientali.
2. In tale zone l'esigenza della protezione del suolo, del sottosuolo, della flora e della fauna prevale su ogni altra esigenza.
3. Nelle zone a riserva naturale il piano ambientale determina gli interventi necessari per la protezione dell'ambiente e per la ricomposizione di equilibri naturali, propri dell'ambiente.
4. Nelle zone a riserva naturale il piano ambientale individua:

- a) zone di riserva naturale integrale che hanno la finalità di proteggere e conservare in modo assoluto l'assetto naturalistico dell'ambiente lasciando libero corso all'evoluzione spontanea della natura;
- b) zone di riserva naturale orientata che hanno la finalità di orientare scientificamente l'evoluzione della natura.

5. Il piano ambientale provvede a disciplinare le forme di accesso e gli interventi eventualmente ammessi o necessari in rapporto alle caratteristiche concrete delle singole aree e dei valori protetti e per il recupero degli stessi.

6. Le zone agro-silvo-pastorali, sono caratterizzate dalla presenza di valori naturalistico ambientali connessi e integrati a particolari forme colturali e da un sistema insediativo formato da piccoli nuclei, contrade, malghe ed edilizia rurale sparsa.

7. Il piano ambientale favorisce la conservazione o il ripristino delle attività compatibili con le caratteristiche naturali e ambientali delle singole zone con particolare attenzione alla tutela dell'agricoltura, al mantenimento delle alberature, delle siepi, dei manufatti connessi alle attività del settore primario che caratterizzano il paesaggio della Lessinia.

8. Il piano ambientale fornisce inoltre indicazioni per il riuso degli edifici abbandonati, per interventi sugli edifici esistenti e di arredo ambientale, con particolare riferimento alle caratteristiche tipologiche ed edilizie, alle tecnologie e ai materiali.

Art. 10

Misure di salvaguardia inerenti alla zona di riserva naturale

1. Fino all'entrata in vigore del piano ambientale e comunque per un periodo non eccedente i tre anni dall'entrata in vigore della presente legge nelle zone di riserva naturale generale di cui alla planimetria allegata alla presente legge, non sono consentiti:

- a) l'apertura di nuove strade a eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-pastorale;
- b) l'esecuzione di tagli boschivi, anche parziali a eccezione di quelli necessari per evitare il deterioramento del popolamento, salvo quanto previsto dalle successive prescrizioni;
- c) la riduzione a coltura dei terreni boschivi;
- d) i movimenti di terreno e scavi suscettibili di alterare l'ambiente;
- e) apertura di nuove cave e riapertura di quelle inattive da oltre un anno;
- f) interventi che modificano il regime o la composizione delle acque;
- g) la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento della flora spontanea, e delle singolarità geologiche, paleontologiche e mineralogiche, fatti salvi gli interventi per fini di studio regolamentati da apposita convenzione con il soggetto gestore;
- h) l'introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose;

- i) l'uso dei mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile e di rifornimento di rifugi alpini e di manutenzione delle piste da sci;
- l) il sorvolo a bassa quota e l'atterraggio con aeromobili salvo che per operazioni di soccorso o per servizio pubblico;
- m) l'abbandono dei rifiuti;
- n) l'apertura di nuovi impianti di risalita;
- o) la costruzione di nuovi edifici.

2. Fino all'entrata in vigore del piano ambientale e per un periodo non eccedente i tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, si applicano le seguenti prescrizioni:

- a) sono consentiti i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo-pastorali e le prescrizioni di massima di polizia forestale;
- b) tra gli interventi di cui alle lettere d), f), g), e h) sono consentiti quelli relativi alle opere per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica, nonché quelli relativi alle attività agricole e pastorali in atto;
- c) per le costruzioni esistenti sono ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e la ristrutturazione, nonché il cambiamento di destinazione d'uso limitatamente all'uso agrituristico, con esclusione dell'ampliamento di volume;
- d) è consentito l'ampliamento degli annessi rustici per una superficie massima di 100 mq.;
- e) non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi o materiali tradizionali, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti e agli usi agricoli e zootecnici.

Art. 11

Misure di salvaguardia inerenti alla zona agro-silvo-pastorale

1. Fino all'entrata in vigore del piano ambientale e comunque per un periodo non eccedente i tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, nelle zone agro-silvo-pastorali di cui alla planimetria allegata, non sono consentiti:

- a) l'apertura di nuove strade, a eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-pastorale;
- b) l'esecuzione di tagli boschivi, anche parziali, a eccezione di quelli necessari per evitare il deterioramento del popolamento salvo quando previsto dalle successive prescrizioni;
- c) la riduzione a coltura dei terreni boschivi;
- d) i movimenti di terreno e scavi suscettibili di alterare l'ambiente;
- e) l'apertura di nuove cave e riapertura di quelle inattive da oltre un anno;
- f) gli interventi che modificano il regime o la composizione delle acque;

- g) la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento della flora spontanea, e delle singolarità geologiche, paleontologiche e mineralogiche, fatti salvi gli interventi per fini di studio regolamentati da apposita convenzione con la comunità montana;
- h) l'introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose;
- i) l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile e di rifornimento dei rifugi alpini e di manutenzione delle piste da sci;
- l) l'abbandono dei rifiuti;
- m) l'apertura di nuovi impianti di risalita e l'ampliamento di quelli esistenti, a eccezione dell'impianto San Giorgio - Malera - Trappola come previsto nel piano regolatore generale del Comune di Boscochiesanova e fatte salve diverse disposizioni dei piani territoriali e dei piani di settore.
2. Fino all'entrata in vigore del piano ambientale e per un periodo non eccedente i tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, si applicano le seguenti prescrizioni:
- a) sono consentiti i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo-pastorali e le prescrizioni di massima di polizia forestale;
- b) tra gli interventi di cui alle lettere d), f) g) e h) sono consentiti quelli relativi alle opere per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica, nonché quelli relativi alle attività agricole e pastorali in atto;
- c) sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti con eccezione delle zone E per le quali si applicano gli articoli 3, 4 e 6 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24;
- d) non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi o materiali tradizionali, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti e agli usi agricoli e zootecnici;
- e) sono consentiti in conformità alla legislazione nazionale e regionale vigente la manutenzione per gli impianti di risalita esistenti e per le relative piste di discesa, nonché gli adeguamenti previsti.

TITOLO III

GESTIONE DEL PARCO

Art. 12

Soggetto gestore

1. Il soggetto gestore del Parco, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, è individuato nella Comunità montana della Lessinia il cui consiglio è integrato da tre consiglieri di ciascuno dei Comuni di Altissimo, Crespadoro e Roncà, di cui uno appartenente alla minoranza, eletti dai rispettivi consigli comunali e da tre

consiglieri della Provincia di Verona, di cui uno appartenente alla minoranza, eletti dal consiglio provinciale.

2. Analogamente, la giunta della comunità montana è integrata da due membri, nominati dal consiglio del soggetto gestore di cui al comma 1, uno dei quali tra i consiglieri dei Comuni di Altissimo, Crespadoro e Roncà, e uno tra i consiglieri della Provincia di Verona, con funzioni di vice presidente, designati rispettivamente dai consiglieri comunali e provinciali di cui al comma 1.

3. Il Presidente della Giunta regionale entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge invita i comuni e le province interessati a provvedere entro 30 giorni alle designazioni di competenza. Decorso tale termine il Presidente della Giunta regionale insedia il consiglio del soggetto gestore sulla base delle designazioni pervenute, purché siano stati designati almeno i 2/3 dei componenti.

4. I rappresentanti comunali e provinciali decadono con la decadenza dei consigli comunali e provinciale oppure per il venir meno rispettivamente della qualifica di consigliere comunale e provinciale, vengono sostituiti con le stesse modalità con cui sono stati nominati e restano in carica sino alla nomina dei successori.

5. Le riunioni degli organi del soggetto gestore sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti nominati; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità di voti, palesemente espressi, prevale il voto del presidente.

6. I componenti del primo consiglio restano comunque in carica, in deroga a quanto stabilito dal comma 4, fino al 31 dicembre 1990.

Art. 13

Adempimenti

1. Il consiglio del soggetto gestore assolve ai seguenti compiti:

- a) provvede, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, all'adozione del piano ambientale in conformità al disposto dall'art. 5 e, contestualmente a esso, adotta un programma di attuazione di durata biennale secondo le modalità dell'art. 25 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40;
- b) nomina di redattori del piano ambientale e delle sue varianti;
- c) adotta le varianti del piano ambientale;
- d) controdeduce alle osservazioni relative al piano ambientale adottato;
- e) approva i regolamenti, concernenti la gestione del Parco;
- f) delibera in ordine ai bilanci preventivi e consuntivi afferenti alla gestione del Parco;
- g) approva le integrazioni alla pianta organica della comunità montana in relazione a quanto previsto dall'art. 15;
- h) nomina il direttore del Parco;
- i) nomina i componenti del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 14;

l) accoglie le domande di autorizzazioni per ogni intervento di competenza comunale, provinciale, regionale sul territorio del Parco al fine della loro trasmissione all'ente di competenza.

2. La giunta del soggetto gestore assolve ai seguenti compiti:

- a) rilascia l'autorizzazione per la raccolta della flora per scopi scientifici o didattici;
- b) predispone la cattura e l'eventuale abbattimento di animali nel caso di fenomeni degenerativi;
- c) concede il nulla osta relativamente al rilascio delle concessioni edilizie;
- d) autorizza l'attività di ricerca scientifica;
- e) promuove la conoscenza dell'ambiente e attua gli interventi per il miglioramento del medesimo;
- f) propone alla Giunta regionale interventi relativi a opere di prevenzione ed estinzione di incendi;
- g) delibera in ordine alle attività patrimoniali;
- h) delibera in ordine alle convenzioni e ai contratti;
- i) delibera su ogni altro atto che rientri nelle finalità della presente legge e che non sia di competenza del consiglio a norma del comma 1.

Art. 14

Comitato tecnico-scientifico

1. Il soggetto gestore per le finalità, di cui alla presente legge, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, si avvale di un Comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive.

2. Tale comitato esprime parere obbligatorio sul piano ambientale ed eventuali varianti, sui regolamenti; può essere altresì sentito, su richiesta degli organi del soggetto gestore, riguardo a ogni altra questione di particolare rilevanza.

3. Il Comitato tecnico-scientifico è nominato nella sua prima composizione dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica due anni; successivamente esso è nominato dal consiglio del soggetto gestore ai sensi della lett. i), comma 1 dell'art. 13, e rimane in carica cinque anni.

4. Esso è composto da:

- a) sette esperti, di cui due nominati su terne proposte dalle principali associazioni protezionistiche operanti nell'area del Parco, nelle seguenti discipline: geografia, geologia, botanica, zoologia, scienze forestali e agrarie, progettazione ambientale;
- b) tre esperti designati dalla Giunta regionale tra i funzionari regionali competenti per materia;
- c) il soprintendente ai beni archeologici del Veneto;
- d) il direttore del Museo di storia naturale di Verona;
- e) il direttore dell'Azienda regionale delle foreste;
- f) il responsabile del servizio forestale regionale di Verona;
- g) il direttore del Parco.

5. Presidente del Comitato tecnico-scientifico è il presidente della comunità montana o un suo delegato.

6. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della comunità montana.

7. Ai membri del Comitato tecnico-scientifico competono le indennità e il rimborso delle spese nella misura stabilita dalla legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 15

Personale

1. Per la necessità della gestione del Parco la comunità montana opera con il proprio personale adeguando la propria pianta organica in modo tale da assicurare la presenza di idonee specializzazioni professionali tecniche e amministrative; può altresì avvalersi di personale comandato dalla Regione o da altri enti territoriali.

2. Nella prima fase di attività del Parco e fino a un anno dall'entrata in vigore della presente legge, in assenza di personale proprio ovvero comandato, la comunità montana può avvalersi degli uffici di altri enti territoriali.

3. Per la progettazione ed esecuzione degli interventi di miglioramento boschivo la comunità montana si avvale delle strutture tecniche dell'Azienda regionale foreste e delle strutture tecniche regionali, previa stipula di apposite convenzioni ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40.

4. La comunità montana può inoltre stipulare convenzioni con associazioni protezionistiche o culturali e cooperative di servizi per lo svolgimento di attività di guida ecologica e altre attività di servizio al Parco.

Art. 16

Il direttore del Parco

1. Il direttore del Parco è scelto tra persone di provata qualificazione tecnico-scientifica ed esperienza professionale nel settore della tutela e della valorizzazione dell'ambiente e del territorio.

2. Della decisione di nominare il direttore del Parco è data ampia pubblicità nelle forme e nei modi a ciò idonei.

3. Il direttore del parco:

- a) sovrintende alla elaborazione del piano ambientale, delle sue varianti e cura la concreta attuazione delle prescrizioni e previsioni contenute nel piano ambientale;
- b) sovrintende all'organizzazione e all'utilizzazione del personale addetto all'attività di gestione del Parco;
- c) provvede a far conoscere i vincoli e i divieti, le prescrizioni e le disposizioni di legge e regolamentari.

Art. 17

Consulta per il Parco

1. La consulta per il Parco è la struttura idonea a promuovere la partecipazione degli organismi interessati in vista della formazione dei programmi di attività del soggetto gestore.

2. Gli organismi partecipanti alla consulta sono individuati dal consiglio del soggetto gestore fra le organizza-

zioni professionali agricole e le associazioni protezionistiche, ecologiche-naturalistiche, del tempo libero e sportive, maggiormente rappresentative a livello locale, nonché fra le istituzioni e gli organismi scientifici interessati all'area della Lessinia.

3. Essa è convocata almeno due volte all'anno dal presidente della comunità montana ed è dallo stesso presieduta.

Art. 18

Vigilanza

1. La comunità montana vigila con il proprio personale all'uopo incaricato sull'applicazione della presente legge e di ogni altra disposizione conseguente; adotta e fa eseguire i provvedimenti relativi a eventuali infrazioni. Nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni conferite, i dipendenti della comunità montana cui sono affidati i compiti di vigilanza, accertamento e contestazione, sono ufficiali di polizia giudiziaria a norme dell'art. 57 del codice di procedura penale.

2. Per l'adempimento dei compiti di vigilanza può essere anche utilizzato, mediante accordi, personale dei comuni e della provincia interessati al territorio del Parco, nonché delle strutture tecniche regionali e del Corpo forestale dello Stato. Può inoltre essere utilizzato, mediante apposite convenzioni, personale indicato da enti e associazioni con fine istituzionale di protezione della natura, avente i necessari requisiti.

3. Il personale di vigilanza provvede all'accertamento, alla contestazione e alla notificazione delle infrazioni, redigendo i relativi processi verbali e il rapporto ai sensi degli articoli da 13 a 17 della legge 27 novembre 1981, n. 689.

4. Nei casi in cui l'infrazione ha provocato un danno o un'alterazione ambientale, l'obbligo di rapporto sussiste anche se sia avvenuto il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria.

5. Qualora il personale preposto alla vigilanza constati la violazione di prescrizioni di competenza di altre autorità amministrative, provvede a informare tempestivamente l'autorità competente.

6. Il direttore del Parco redige annualmente un rapporto sulle infrazioni rilevate.

Art. 19

Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dalle leggi vigenti, a chiunque violi le prescrizioni della presente legge, del piano ambientale, dei regolamenti del Parco, nonché delle misure di salvaguardia, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000, fermo restando l'obbligo della restituzione in pristino; nei seguenti casi, le sanzioni amministrative pecuniarie sono così determinate:

a) da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 per l'uccisione di capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base a leggi statali e regionali;

b) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per l'estirpazione o per l'abbattimento di ogni specie forestale soggetta a protezione in base a leggi regionali o statali;

c) da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 per la realizzazione di ogni opera o intervento di trasformazione geomorfologica, ivi compresi gli sbancamenti e i movimenti di terra, l'apertura di cave o di discariche di rifiuti, nonché per la realizzazione di attività edilizie e impiantistiche, ivi compresa l'apertura di strade, in difformità dalle norme di salvaguardia, dal piano ambientale e dai regolamenti;

d) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per la circolazione con mezzi motorizzati in percorsi fuori strada o comunque in zone precluse alla circolazione di tali mezzi. In caso di reiterazione dell'infrazione è comminata la confisca del mezzo servito per commettere l'infrazione.

2. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti al soggetto gestore.

3. È in ogni caso comminata la confisca dei vegetali e degli altri beni rimossi o asportati, degli animali catturati o uccisi, dei macchinari che sono serviti a commettere la violazione.

4. Le sanzioni sono comminate dal presidente della comunità montana con applicazione delle norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 20

Controlli

1. Per il caso di omessa o ritardata adozione di un atto dovuto da parte degli organi del soggetto gestore, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, provvede alla nomina di un commissario ad acta.

2. I bilanci preventivo e consuntivo relativi alla gestione del Parco sono approvati dal consiglio del soggetto gestore e costituiscono una posta del bilancio della comunità montana.

3. Contestualmente alla trasmissione del bilancio preventivo e consuntivo al Comitato regionale di controllo, il soggetto gestore ne invia copia alla Giunta regionale.

Art. 21

Finanziamento

1. Il soggetto gestore provvede alla copertura degli oneri per la gestione del Parco utilizzando le risorse finanziarie derivanti:

- a) da trasferimenti della Regione;
- b) da contribuzioni da parte di soggetti pubblici o privati operanti nell'area del Parco;
- c) da proventi riscossi per l'attività o servizi svolti;
- d) dall'irrogazione delle sanzioni.

Art. 22

Norma finanziaria

1. Il contributo iniziale per le spese di primo impianto, di cui all'art. 28 della legge regionale 16 agosto 1984, n.

40, è determinato nella misura di lire 2.000.000.000 di cui lire 500.000.000 sono utilizzate per la costruzione del Museo di Bolca a integrazione del contributo previsto dalla legge regionale 3 gennaio 1984, n. 1 e lire 300.000.000 per altre strutture museali esistenti.

2. La residua somma di lire 1.200.000.000 è comprensiva degli oneri relativi alla redazione del piano ambientale.

3. Alla copertura delle spese, di cui ai precedenti commi, previste in lire 2.000.000.000, si provvede mediante l'utilizzo di pari importo dei fondi già stanziati sul capitolo 51052 «Contributi agli enti di gestione dei parchi naturali» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1990.

4. Per le spese di gestione del Parco è assegnato un contributo di lire 300 milioni, utilizzando i fondi stanziati al capitolo 51050 «Contributi annuali agli enti di gestione di parchi naturali» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1990.

Art. 23

Priorità nel riparto dei finanziamenti regionali

1. Nel riparto dei finanziamenti regionali derivanti in particolare da leggi di settore è riservata priorità ai soggetti pubblici e privati che realizzano entro l'ambito territoriale del Parco, progetti riguardanti:

- a) opere di conservazione, restauro ambientale e/o forestale e difesa del suolo;
- b) recupero di edilizia rurale abitativa di pregio ambientale;
- c) attività culturali e turistiche di interesse del Parco;
- d) attività agrituristiche;
- e) attività di qualificazione e sviluppo di servizi in campo agricolo, zootecnico e forestale;
- f) acquisizione di aree;
- g) attrezzature delle aree pubbliche;
- h) acquisto e risanamento di immobili da destinare a sede delle attività del Parco.

Art. 24

Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 16 agosto 1984, n. 40.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 30 gennaio 1990

Cremonese

(La planimetria allegata alla presente legge, ridotta del 33% per esigenze tipografiche, si trova al centro del presente fascicolo, ndr).

Dal procedimento di formazione della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali, che hanno presentato 3 proposte di legge, a ciascuna delle quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
 - proposta di legge d'iniziativa del consigliere Valpiana relativa a «Norme per l'istituzione del parco naturale regionale dell'altopiano dei monti Lessini» (progetto di legge n. 452);
 - proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Bragaja, Contolini, Callmani, Gallinaro, Salzano e Varnier relativa a «Istituzione del parco naturale regionale della Lessinia» (progetto di legge n. 454);
 - proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Delaini, Leone, Pasetto, Perusi relativa a «Norme per l'istituzione delle riserve naturali regionali della Lessinia» (progetto di legge n. 486);
- I progetti di legge sono stati assegnati alle commissioni consiliari 1^a, 2^a, 4^a e 6^a le quali sulla base delle predette iniziative legislative, hanno elaborato un unico progetto di legge denominato «Norme per l'istituzione del Parco naturale regionale della Lessinia»;
- La 2^a commissione ha completato l'esame del progetto di legge in data 13 dicembre 1989, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Aldo Maganza, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 20 dicembre 1989, n. 5873;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 22 dicembre 1989;
- Il Commissario del Governo, con nota 22 gennaio 1990, n. 1082/22518, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione. Nella nota suindicata il Governò ha fatto annotare che «avallimento da parte Comunità Montana uffici altri enti territoriali previsti da articolo 15 comma secondo venga subordinato ai preventivi accordi con enti territoriali in questione».

Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12:

- Entro il **29 febbraio 1990**, il Presidente della Giunta regionale invita i comuni e le province interessati a provvedere entro 30 giorni alle designazioni di competenza per l'insediamento del Consiglio del soggetto gestore del Parco naturale regionale della Lessinia (art. 12, comma 3, lr n. 12/1990).
- Fino al **17 febbraio 1991**, nella prima fase di attività del Parco della Lessinia, in assenza di personale proprio ovvero comandato, la Comunità Montana della Lessinia può avvalersi degli uffici di altri enti territoriali (art. 15, comma 2, lr n. 12/1990).
- Entro il **17 agosto 1991**, il Consiglio del soggetto gestore del Parco naturale regionale della Lessinia provvede all'adozione del Piano ambientale in conformità al disposto dell'art. 5 e, contestualmente a esso, adotta un programma di attuazione di durata biennale secondo le modalità dell'art. 25 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 (art. 13, comma 1, lett. a, lr n. 12/1990).
- Entro il **31 dicembre di ogni anno**, il direttore del Parco naturale regionale della Lessinia redige un rapporto sulle infrazioni rilevate (art. 18, comma 6, lr n. 12/1990).

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per l'urbanistica e i beni ambientali, in sintonia con i dipartimenti competenti per le singole materie.